



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DI SALERNO E PROVINCIA
- ALLE OO.SS.

Oggetto: Permessi straordinari di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. **Anno solare 2023.** -

Ai sensi delle disposizioni per l'attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e disciplinate dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 18/10/2017, sostitutivo del precedente del 21.02.2013), si comunica che **il termine di scadenza per la presentazione delle domande** da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A. che intenda fruirne, per l'anno solare 2023, è fissato, **a pena di decadenza, al 15.11.2022.**

Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all'art. 5 del C.C.D.R. del 18/10/2017.

I Dirigenti Scolastici trasmetteranno le domande in questione a quest'Ufficio entro il 21 novembre 2022 raggruppate per tipo di personale, con distinti file informatici indirizzati agli Uffici Ruolo rispettivamente competenti (Ruolo Scuole Secondarie di I e II Grado - Ruolo Scuola Primaria e dell'Infanzia – Ruolo Personale A.T.A.).

Qualora l'ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall'art. 6 del C.C.D.R., avvenga dopo il 15/11/2022, il personale interessato può produrre l'istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta ammissione.

Le predette istanze saranno accolte in subordine a quelle presentate entro il 15/11/2022 e nel limite del contingente determinato.

Si rammenta ancora una volta che l'istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con incarico a tempo determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/06/2023) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2023).

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato dopo il 15.11.2022, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, non oltre il 20 dicembre.

Le dette istanze saranno trasmesse a cura della Dirigenza Scolastica immediatamente a mezzo posta certificata a quest'Ufficio.

Le istanze successive al già menzionato giorno 20.12.2022 sono accoglibili in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti.

Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l'anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso, di essere in corso o fuori corso e da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.

Il personale a tempo indeterminato indicherà l'anzianità complessiva di ruolo mentre il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati (N.B. dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).

A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati l'allegato modello di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici competenti.

Si richiama l'attenzione in particolare su quanto previsto dall'art.6 del citato C.C.D.R. del 18/10/2017 relativamente agli studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell'anno solare in corso all'atto dell'istanza (anno solare 2022, entro il 15/11/2022, data di scadenza dei termini di presentazione).

Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di immatricolazione e produrre autocertificazione di aver superato almeno un esame nell'anno solare 2022 indicando la denominazione e la data dell'esame.

A tal fine il personale interessato dovrà utilizzare esclusivamente il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di istanza predisposto da quest'Ufficio.

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.

A norma delle disposizioni, sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente, Educativo ed A.T.A., riferito all'anno scolastico 2022-2023, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l'anno solare 2023 è così determinato in misura pari al 3% delle predette dotazioni organiche:

Ordine scuola	A. S. 2022/23	Anno solare 2023
	Organico	Permessi concedibili
Docenti Scuola dell'Infanzia	2419	73
Docenti Scuola Primaria	5262	158
Docenti Scuola Sec. I grado	3865	116
Docenti Scuola Sec. II grado	6262	188
Personale Educativo	10	0
Personale A.T.A.	4606	138

Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva l'esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto nonché degli esclusi.

Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, questo Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale secondo i parametri previsti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell'art. 7 del C.D.R. del 18/10/2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.

Per il personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue. Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. In caso di

mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l'obbligo delle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria, sono ammessi reclami per errorimateriali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

IL DIRIGENTE

Dott. Mimì Minella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

af/MM